FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 300/CGF (2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 176/CGF – RIUNIONE DEL 29 APRILE 2009

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1) RICORSO DELL'ACF FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DELL'11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto l'A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha proposto gravame avverso la decisione (Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto al tesserato Melo De Carvalho Felipe la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara a seguito dell'incontro Fiorentina/Cagliari dell'11.4.2009.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito ascritto al proprio tesserato eccependo che dagli atti ufficiali non risultava provato che il medesimo avesse colpito con un pugno il calciatore avversario Lopez.

Contestava, pertanto, l'attendibilità della versione fornita dal Lopez non sussistendo, in ogni caso, indizi gravi, univoci e concordanti.

Eccepiva, altresì, seppure in via subordinata, il difetto di "potestas iudicandi" in capo al Giudice Sportivo, l'eccessività e/o sproporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti contestati e la mancanza di precedenti disciplinari a carico del proprio calciatore.

Concludeva, infine, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione gravata, in via prima subordinata, il difetto di "potestas iudicandi" in capo al Giudice Sportivo, in via seconda subordinata, l'annullamento o riduzione della sanzione inflitta ed in via terza subordinata la riduzione della squalifica al minimo edittale, con commutazione di una o più giornate di squalifica nella sanzione della ammenda, con il concorso delle attenuanti ricorrenti nel caso di specie.

Alla seduta del 29.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente, questa C.G.F. ritiene privo di giuridico fondamento il difetto di "potestas iudicandi" in capo al Giudice Sportivo.

A tal uopo, osserva in contrario che il Giudice Sportivo, con motivazione esauriente, ha esplicitato il suo potere di giudicare sulla base del risultato delle indagini prontamente espletate dai rappresentanti della Procura Federale ed al cui contenuto ci si riporta per brevità.

E ciò proprio per quanto puntualmente previsto dal disposto di cui all'art. 35.1.1 C.G.S., così acquisendo la prova della condotta antidisciplinare addebitata al calciatore Melo.

Condivisibile, per contro, è la censura attinente all'entità della sanzione al medesimo inflitta.

Infatti, il Giudice Sportivo, in applicazione del richiamato art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., avrebbe dovuto infliggere la squalifica per 3 giornate effettive di gara e non la sanzione della squalifica per 5 giornate prevista in caso di particolare gravità della condotta violenta.

Nel caso di specie ritiene, infatti, questa C.G.F. che essendo risultato provato solo il violento scontro tra il Melo ed il Lopez ma non la sussistenza del requisito di particolare gravità di cui alla lett. c) del su citato art. 19, comma 4, C.G.S., la sanzione conseguente applicabile è quella di cui alla lett. b).

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'ACF Fiorentina S.p.A. di Firenze, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melo De Carvalho Felipe a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE LOPEZ BREIJO DIEGO SEGUITO GARA FIORENTINA/CAGLIARI DELL'11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009)

La società Cagliari Calcio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 253 del 14.4.2009, con la quale è stata comminata per la gara Fiorentina/Cagliari dell'11.4.2009 la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Lopez Breijo Diego "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Settima sezione), per aver, al termine di gara, negli spogliatoi, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario, con conseguenze lesive.(art. 19 comma 4 lett) b C.G.S.)".

Eccepisce la società reclamante l'assenza di qualsivoglia prova certa della sussistenza della condotta contestata al calciatore in quanto l'episodio è stato solo parzialmente ricostruito dai collaboratori della Procura Federale.

Gli stessi collaboratori della Procura Federale davano atto nel loro rapporto come i fatti fossero avvenuti in una curvatura del tunnel all'accesso spogliatoi, tale da non permettere una chiara visione degli eventi con l'identificazione dell'autore materiale dell'episodio di violenza.

Il fatto in questione, e cioè colpire con un pugno al volto un calciatore avversario, non risulta da rapporti ufficiali e lo stesso Quarto Uomo, così come i collaboratori della Procura Federale, hanno potuto solo dare atto dello "scatenarsi di una rissa che vedeva coinvolto, tra gli altri, anche il calciatore Lopez del Cagliari".

La società reclamante ha quindi chiesto, nel ricorso, in via principale l'annullamento della squalifica, in via subordinata la riduzione della sanzione inflitta.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti, i referti degli Ufficiali di Gara e il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in considerazione che, pur in assenza della prova certa della condotta addebitata al giocatore che avrebbe colpito con un pugno al volto un avversario, ritiene che il giocatore coinvolto abbia indubbiamente partecipato alla violenta colluttazione venutasi a creare nel tunnel degli spogliatoi e ciò considerando, accoglie parzialmente il ricorso e riduce le giornate di squalifica da cinque a tre.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lopez Breijo Diego a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE	
Gerardo Mastrandrea	

Pubblicato in Roma il 9 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete